PROROGA DI TERMINI E NUOVE DISPOSIZIONI IN FAVORE DI DANNEGGIATI DA TERREMOTI

Art. 4

I devoluzionisti dell'Unione edilizia nazionale, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge ed intendano ottenere, dall'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione medesima, il rilascio della dichiarazione di rescissione dei contratti di devoluzione, dovranno far pervenire la relativa richiesta al predetto Ufficio entro il 30 marzo 1929, mediante biglietto postale raccomandato.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti
Estremi	Legge 24 dicembre 1928, n. 3193
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-nuove-disposizioni-in-favore-di-danneggiati-da/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it